

Codice A1715A

D.D. 28 giugno 2023, n. 548

Art. 17 lr 5/2018 - Azienda Agri-Turistico Venatoria "LANDIONA" (NO) - Rettifica della superficie e calcolo del Territorio Agro-Silvo-Pastorale a seguito sopralluogo.



ATTO DD 548/A1700A/2023

DEL 28/06/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

OGGETTO: Art. 17 lr 5/2018 – Azienda Agri-Turistico Venatoria “LANDIONA” (NO) – Rettifica della superficie e calcolo del Territorio Agro-Silvo-Pastorale a seguito sopralluogo.

Visti e viste:

l'articolo 17 della Legge Regionale 19 giugno 2018 n. 5 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”;

l'art. 14 della Legge Regionale 19 giugno 2018 n. 5 “Addestramento, allenamento e prove degli ausiliari”;

la deliberazione della Giunta regionale 28/7/2020 n. 18-1757 ad oggetto: “L.R. 5/2018, art. 14. Approvazione dei criteri in ordine all’istituzione, rinnovo, revoca e gestione delle zone per allenamento ed addestramento cani all’interno delle Aziende faunistico-venatorie e delle Aziende agri-turistico-venatorie. Parziale revoca delle D.G.R. 13-2509 del 20/07/1998 e ss.mm.ii. e 15-11925 del 8/3/2004;

il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. 19 giugno 2018 n. 5 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;

la deliberazione della Giunta regionale 08 marzo 2004, n. 15-11925 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

la determina dirigenziale 09 luglio 2021 n. 588 con la quale sono state rinnovate:

- la concessione di azienda agri-turistico-venatoria denominata “Landiona” di complessivi ettari 793,8977 in favore dell’Azienda Agricola delle Sorgenti S.a.s di Giampietri Giulio & C., in persona

del legale rappresentante Sig. Giampietri Giulio fino al 31.01.2030;

- le due zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia con facoltà di sparo di tipo C all'interno della suddetta azienda agri-turistico-venatoria rispettivamente per ettari 47,0153 e 15,4310;

fatto presente che al momento del rinnovo della sopracitata dd 588 non è stato possibile effettuare il sopralluogo ispettivo ai fini delle verifiche sull'attività dell'azienda e sul rispetto della collocazione delle tabelle, a causa delle restrizioni Covid-19;

dato atto che si è reso necessario effettuare ora tale sopralluogo e che contestualmente sono state effettuate verifiche d'ufficio ai sensi del comma 10 dell'articolo 17 della L.R. n. 5/2018 che recita che le AFV e le AATV sono soggette a tassa di costituzione ed a tassa annuale di concessione regionale, per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie del Territorio Agro-Silvo-Pastorale, nonché ai sensi della determinazione dirigenziale n. 1184 del 19 dicembre 2019 che ha aggiornato, in base ai criteri della D.G.R. 10 ottobre 2005, n. 43-1055, il Territorio Agro-Silvo-Pastorale regionale (TASP);

considerato che per quanto sopra sono stati digitalizzati i confini dell'Azienda e quelli della zona di addestramento dei cani autorizzate sulla base degli atti depositati e che con i sistemi computerizzati è stata ricalcolata la superficie cartografica effettiva dell'Azienda (superficie totale) e la superficie del Territorio Agro-Silvo-Pastorale effettiva (superficie TASP) e che i risultati di questa digitalizzazione sono riportati nella cartografia allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

visto il verbale di sopralluogo ispettivo avvenuto il 30/05/2023, sottoscritto dai funzionari incaricati e conservato agli atti del Settore dal quale, tra l'altro, risulta che il Concessionario ha preso visione e accettato il ricalcolo della superficie totale dell'azienda agri-turistico-venatoria "Landiona" di ettari 943,2969 e della superficie TASP di ettari 852,4510 nonché delle due zone di allenamento e addestramento cani di ettari 54,2268 e 14,6280;

ritenuto, pertanto:

- di rettificare, come da allegata planimetria, la superficie dell'A.A.T.V. da ettari 793,8977 come approvati con la determinazione dirigenziale 09 luglio 2021 n. 588 a ettari 943,2969 di cui ettari 852,4510 costituiscono la superficie del Territorio Agro-Silvo-Pastorale effettiva (TASP) che costituirà la nuova base imponibile per il calcolo della tassa di concessione regionale;

- di rettificare altresì la superficie delle zone di addestramento e allenamento dei cani da caccia con i valori ricalcolati a seguito della loro digitalizzazione come segue:

- ZAC 1 da ettari 47,0153 a ettari 54,2268

- ZAC 2 da ettari 15,4310 a ettari 14,6280

visti i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le sopre citate D.G.R. n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii e DGR 28 luglio 2020, n. 18-1757 "Legge regionale 5/2018, articolo 14. Approvazione dei criteri in ordine all'istituzione, revoca e gestione delle zone per allenamento ed addestramento cani all'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie . Parziale revoca delle DGR 20 luglio 1998, n. 13-2509 e ss.mm.ii. '8 marzo 2004, n. 15-1195";

dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge regionale 14 ottobre 2014, n.14;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

vista la D.G.R. n. 3-6447 del 30.01.2023 “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2023-2025 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l’anno 2023”, dando atto che nel PIAO è confluito il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse

dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

dato atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del Settore;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione conservata agli atti del Settore

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- L.R. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".;

determina

- di rettificare, come da allegata planimetria, la superficie dell’A.A.T.V. da ettari 793,8977 come approvati con la determinazione dirigenziale 09 luglio 2021 n. 588 a ettari 943,2969 di cui ettari 852,4510 costituiscono la superficie del Territorio Agro-Silvo-Pastorale effettiva (TASP) che costituirà la nuova base imponibile per il calcolo della tassa di concessione regionale;

- di rettificare altresì la superficie delle zone di addestramento e allenamento dei cani da caccia con i valori ricalcolati a seguito della loro digitalizzazione come segue:
- ZAC 1 da ettari 47,0153 a ettari 54,2268
- ZAC 2 da ettari 15,4310 a ettari 14,6280

- di richiamare, per farne parte integrante e sostanziale, tutte le prescrizioni indicate nella determinazione dirigenziale 09 luglio 2021 n. 588;

La presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa al Concessionario e agli uffici competenti della Provincia di Novara.

Avverso alla presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRETTORE
(A1700A - AGRICOLTURA E CIBO)
Firmato digitalmente da Paolo Balocco